ACCORDO DI COLLABORAZIONE
per Attività di Studi- Ricerca- Valorizzazione- Promozione

tra

IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA - (da ora in poi denominato **MArRC**) avente sede in Reggio Calabria Piazza Giuseppe de Nava n.26 codice fiscale 92094410807, rappresentato dal Direttore *pro-tempore*, dott. Carmelo Malacrino che interviene nella stipula del presente accordo nella qualità di legale rappresentante e nell'esercizio della propria funzione istituzionale ai sensi del D.P.C.M. n.169/2019

- da una parte

e

LA GALLERIA DELL'ACCADEMIA DI FIRENZE con sede a Firenze in via Ricasoli 58, CAP 50122 rappresentate dalla Direttrice Dott.ssa Cecilie Hollberg che interviene nella stipula del presente accordo nella qualità di legale rappresentante e nell'esercizio della propria funzione istituzionale ai sensi del D.P.C.M. n.169/2019

- dall'altra -

(di seguito denominate "**Parti**")

VISTO il D.P.C.M. n.169 del 2 dicembre 2019 che include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale;

VISTO il decreto di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria MIBAC UDCM repertorio decreti n. 353 del 5 agosto 2019 ratificato dalla Corte dei Conti;

VISTO l'art. 4 c.2 e art. 10 D.M. del 23 dicembre 2014 *concernente "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";*

VISTO lo Statuto del MArRC (MiBACT – UDCM Rep..Decreti n. 146 del 23.03.17)

VISTO il D.M. nr. 44 del 23 gennaio 2016 riguardante *"La riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e ss.mm.ii.;*

VISTO l'art.15 della legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii.

VISTO il D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 e ss.mm.ii.– *Codice dei Beni Culturali*;

VISTA la proposta da parte della Galleria dell'Accademia di Firenze di cui al prot.3407 del 28.11.2022

VISTA la Determina Dirigenziale del MArRC rep. N.402 del 30.11.2022

PREMESSO

Che il **MArRC** intende creare relazioni di collaborazione con gli Istituti, le Associazioni e gli Enti che si evidenziano per l'elevata competenza scientifica e le finalità di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale in genere e delle collezioni archeologiche in particolare;

Che il **MArRC** è disponibile a impegnarsi per la realizzazione di progetti in collaborazione con il Museo prevedendo la realizzazione anche di mostre ed eventi in partenariato, aventi ad oggetto la valorizzazione e la promozione del patrimonio archeologico e culturale;

Che la **Galleria dell'Accademia di Firenze** attraverso le sue articolazioni e la sua programmazione promuove e sostiene la ricerca e progetti di valorizzazione (mostre, convegni, etc.) del patrimonio culturale;

Che la **Galleria dell'Accademia di Firenze** è Istituto disponibile ad impegnarsi alla realizzazione di una programmazione condivisa con il **MarRC** per iniziative di studio, ricerca, valorizzazione, promozione e comunicazione culturale;

CONSIDERATO

Che con nota prot.3407 del 28 .11.2022 la Direzione della **Galleria dell'Accademia di Firenze** ha manifestato il proprio interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione con il **MArRC**, avente reciproche finalità di valorizzazione, promozione e comunicazione culturale;

Tutto ciò premesso e considerato (le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo) le Parti concordano e stipulano quanto segue

Art. 1 (Oggetto e Finalità)

Oggetto del presente atto è la sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione tra il **MArRC** ed la **Galleria dell'Accademia di Firenze** avente ad oggetto la realizzazione di Progetti condivisi di valorizzazione, promozione e comunicazione culturale volti al perseguimento di reciproche finalità istituzionali

Art. 2 (Contenuto delle Attività - Impegno e ruoli delle parti)

Con il presente Accordo le parti si impegnano, per tutta la durata prevista e nei limiti delle rispettive responsabilità e dei rispettivi ruoli, ad una collaborazione concernente i seguenti ambiti: Ricerca /Studio /Valorizzazione/Promozione, mediante l'utilizzo delle proprie risorse intellettuali, tecniche, museali e amministrativo-gestionale, sul piano di progetti scientifici, culturali di valorizzazione e promozione al fine di costituire un proficuo terreno di confronto per sviluppare le tematiche comuni, contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e promuovere lo sviluppo di attività culturali e di ricerca nel sistema socio-economico-culturale nazionale ed internazionale.

Le Parti si impegnano reciprocamente a concedere gratuitamente l'uso dei loghi istituzionali per finalità di comunicazione e promozione degli eventi condivisi

Le attività proposte dalle Parti dovranno essere preliminarmente valutate ed approvate dalla Direzioni delle stesse**,** che si riservano di supervisionarle e di condividerle

Art. 3 (Obblighi delle parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a svolgere le attività di propria competenza, come di seguito indicativamente specificate ed altresì ad informarsi reciprocamente in ordine alle attività effettuate.

Le Parti si impegnano a collaborare e sostenere, nei limiti dei fondi disponibili, i progetti condivisi di promozione culturale, valorizzazione e divulgazione del patrimonio archeologico e storico-artistico attraverso la preliminare valutazione delle proposte ed il conseguente rilascio delle

necessarie autorizzazioni/concessioni che dovranno essere richieste di volta in volta in forma scritta nel rispetto della normativa vigente.
Le parti si impegnano a concedere gratuitamente l'uso del logo istituzionale per finalità di comunicazione e promozione degli eventi condivisi.

Art. 4 (Modalità esecutive)

Le parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo eventualmente attraverso la stipula di ulteriori specifici accordi integrativi.
Le attività realizzate e sostenute dal **MArRC** in partenariato con la **Galleria dell'Accademia di Firenze** dovranno essere condivise attraverso la redazione di una programmazione concordata che garantisca il rispetto di impegni reciprocamente assunti per la realizzazione di obiettivi istituzionali all'interno dei propri Istituti.

Le modalità esecutive di tutte le attività dovranno essere preliminarmente concordate ed in ogni caso, comunque, programmate adeguatamente da un punto di vista cronologico-organizzativo per garantirne l'esecutività in relazione alle ordinarie attività svolte.

Art. 5 (Durata dell'accordo)

Il presente Accordo avrà durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovato solo per espressa manifestazione di volontà delle Parti

Art. 6 (Recesso e Risoluzione)

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo previa comunicazione all'altra Parte tramite Pec istituzionale.

Art. 7 (Modifiche)

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Accordo dovrà essere concordata e risultare da atto scritto tra le Parti.

Art. 8 (Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Nell'ipotesi di espletamento di attività che lo prevedano il personale delle la **Galleria dell'Accademia di Firenze** è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del decreto citato nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 9 (Controversie)

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo, la questione verrà in prima istanza composta in via amichevole. Qualora non si addivenisse ad una composizione bonaria, il foro competente sarà quello di Reggio Calabria

Art. 10 (Registrazione)

L'Accordo potrà essere registrato in caso d'uso con oneri a carico della parte che ne abbia interesse.

Art. 11 (Trattamento dei dati personali)

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso mediante consultazione elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici,

con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti.
Le parti dichiarano, infine di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003.

Art. 12 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni comunque afferenti la presente Accordo e/o alla sua esecuzione saranno validamente effettuate per iscritto, anche mediante email.
Trattandosi di atto con Pubblica Amministrazione il presente accordo viene sottoscritto anche con firma digitale – ai sensi dell'art.15 comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005

Letto, approvato e sottoscritto

Per il MArRC
Il Direttore
Dott. Carmelo Malacrino

Firmato digitalmente da

Carmelo Malacrino

C = IT

Per la Galleria dell'Accademia di Firenze
Il Direttore
Dott.ssa Cecilie Hollberg

Firmato digitalmente da

CECILIE HEDWIG MATHILDE URSULA HOLLBERG

O = Ministero della cultura
SerialNumber = TINIT-HLLCLH67D66Z112W
C = IT
Data e ora della firma: 02/12/2022 15:41:44